



Presidenza Regionale FVG.

c/o Dott. Stefano Vignando
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)
pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Al Direttore Generale
ASUGI, ASUFC e ASFO

e per conoscenza:

Gentile Direttore Centrale
Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità
Regione Aut. FVG

Ill.mo Sig. Vice Presidente
Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Disabilità
Regione Aut. FVG

Alla FROMCeO FVG
c/o OMCeO Pordenone

LORO SEDI

trasmessa via pec

Oggetto: ACN comma 3 dell'art. 39. Deroghe al massimale individuale: procedure e quesiti.

Il comma 3 dell'art. 39 del vigente ACN recita testualmente “*Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell'Azienda e sentito il comitato aziendale di cui all'art. 23, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a mesi sei*”: è di tutta evidenza che non vi è alcuna necessità esegetica in quanto il dettato pattizio è chiaro e inequivocabile nel prevedere l'*eventualità* (e non la norma !), il riferimento a *particolari situazioni locali* (e non persistenti situazioni aziendali) e il *tempo determinato* (e non il ... sine die ...).

Analizzando letteralmente il testo, possiamo affermare che le DEROGHE AL MASSIMALE individuale devono rappresentare una EVENTUALITA' e NON la consuetudine come avviene ormai da tempo nelle Aziende sanitarie in FVG; inoltre tale istituto pattizio è applicabile IN RELAZIONE A PARTICOLARI SITUAZIONI LOCALI secondo le previsioni di legge nello stesso richiamate (L. 833/1978) e PER UN TEMPO DETERMINATO NON SUPERIORE A MESI SEI, non essendo quindi prevista proroga alcuna; aggiungiamo che **non è prevista imposizione alcuna** e pertanto l'eventuale adesione del MMG di Assistenza Primaria alla richiesta aziendale di acquisire assistiti in deroga non può che attuarsi su base volontaria e per un numero di assistiti in deroga anche inferiore al massimo consentito cioè trecento.



Presidenza Regionale FVG.

c/o Dott. Stefano Vignando
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)
pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Fin qui la ... teoria, perché passando alla pratica assistiamo ad un fiorire di interpretazioni applicative aziendali, tutte UNILATERALI e non condivise e quindi in palese e reiterata attività (e comportamento) antisindacale passibile di apposito ricorso al Giudice del Lavoro, pratica che ormai per noi è diventata consuetudine ... anche perché mai in FVG si è prevista, tramite apposito e dovuto confronto con le OO.SS., la definizione condivisa dell'applicazione di tutti gli aspetti non ancora ben chiariti di tale previsione contrattuale.

Infatti ci si chiede cosa si debba intendere per "**Eventuali**" e chi decide sull'eventualità ... non di certo unilateralmente Controparte pubblica regionale... ma dal 2020 la Struttura della DCS preposta decide senza alcun confronto con le OO.SS. nella sede istituzionale a ciò deputata e cioè il Comitato Regionale ex art. 24 ACN che è preposto, in aderenza al comma 3 lett. b), a "*a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e degli accordi regionali*" e la cui attività "*... è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l'applicazione dell'accordo nazionale e degli accordi regionali ed è sede di osservazione degli accordi aziendali*".

Inoltre andavano e vanno definite quali siano le "**particolari situazioni locali**": attualmente le Aziende sanitarie ricorrono sempre più spesso a tale istituto contrattuale straordinario tramutandolo di fatto unilateralmente in strumento ordinario per garantire l'assistenza medico-generica agli assistiti temporaneamente senza MMG di AP. a causa molto spesso dei sempre più frequenti, previsti e prevedibili e da anni, pensionamenti; ma in realtà la via maestra consiste nell'applicazione dell'art. 38, che non a caso precede il 39: vi è da dire che però le Aziende sanitarie trovano sempre più difficoltà nel reperire Medici disponibili a sobbarcarsi oneri non indifferenti e per un breve periodo di tempo vista la ... provvisorietà dell'incarico ex art. 38: SNAMI è già intervenuto da tempo e a tutti i livelli con proposte, non ultima l'integrazione del trattamento economico, che non hanno ad oggi ottenuto la giusta e ponderata attenzione ...

Altra criticità applicativa è rappresentata dalla **durata** dell'eventuale DEROGA AL MASSIMALE; infatti la norma pattizia la prevede "*... per un tempo determinato, non superiore comunque a mesi sei*": ma superati i 6 mesi cosa accade ? sappiamo tutti che ormai i 6 mesi vengono costantemente superati e ciò rappresenta una palese violazione contrattuale anche perchè decisa e messa in atto unilateralmente da Parte Pubblica datrice senza alcun confronto e/o condivisione con le rappresentanze sindacali dei MMG.

Altri problemi pratici sono rappresentati dal Trattamento economico applicato ai MMG che accettano di assistere un certo numero di assistiti in deroga, dalle modalità di rendicontazione degli assistiti in deroga rispetto alla loro assegnazione ai singoli MMG di A.P. e dalle modalità e tempistiche per il rientro nel massimale previsto dal comma 1 del medesimo art. 39.

Si chiede pertanto un confronto in tempi brevi onde risolvere tutte le criticità segnalate avvertendo sin d'ora che non saranno accettate imposizioni ai MMG affinché debbano assistere in DEROGA più dei 1.500 assistiti (+ il 5%) previsti dall'ACN qualora non ne abbiamo intenzione; vanno disciplinati anche il trattamento economico per gli assistiti in deroga e le modalità di rientro nel massimale "ordinario"; inoltre va applicato quanto previsto dal citato art. 24 del vigente ACN in relazione alle procedure di autorizzazione di cui al citato comma 3 dell'art. 39.

Nel rimanere in attesa dei dovuti riscontri, si porgono distinti saluti.

Gonars, 2 luglio 2021

Dott. Stefano Vignando